

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 29	Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RIDUZIONI COVID
Del 28-09-2020	

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

POLIDORI DILVO	P	MELEGARI ELISA	P
CASADEI CARLO	P	BAZZANI GIULIANI MARCO	P
DINA PIETRO	A	SANCHINI GIUSEPPE	A
TENTI ANDREA	P	CIALOTTI ROBERTO	P
FRONZONI GIGLIOLA	P	FACONDINI AUGUSTO	P
DI PASQUA GIOACCHINO GIUSEPPE	P	CASADEI PAOLO	P
RAGGI SARA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

E' intervenuto l'Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:
 - MELEGARI ELISA
 - BAZZANI GIULIANI MARCO
 - CASADEI PAOLO
- **La seduta é Pubblica.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco che da lettura del punto all'Odg per poi cedere la parola all'assessore al Bilancio-Organizzazione dott. Di Pasqua , il quale presenta sul punto propria relazione scritta, allegata in uno al presente verbale.

Prende poi la parola la responsabile del settore finanziario Dott.ssa Saioni, la quale precisa gli aspetti specifici della delibera in argomento sottolineando in particolare come la riduzione del 25% relativa alla TARI si riferisce agli esercenti costretti ad una chiusura obbligatoria durante il Covid, ponendo ad esempio la categoria dei parrucchieri. Estetisti, ristoratori ecc. ai quali è stato distribuito un modello nel quale dichiarare il periodo di chiusura obbligatoria.

Tiene la parola la Dott.ssa Saioni per chiarire, rispetto all'intervento del consigliere Cialotti incalzata dal medesimo, per chiarire che l'ammontare complessivo delle detrazioni applicate per la suddetta finalità agli esercenti è di circa 5.000 euro , sono inoltre considerate a bilancio le ulteriori detrazioni per chi ha fruito del centro ambiente negli anni 2016 - 2017 - 2018 a cui vanno rimborsate le somme di competenza. È confermata al 30 novembre la scadenza ultima per il pagamento della Tari. Tiene inoltre la parola la dott.ssa Saioni per precisare che si è ancora in attesa del PEF Piano economico finanziario da parte di ATERSIR redatto in base ai nuovi criteri, pertanto le tariffe sono ancora calcolate sulla base del 2019 mentre ARERA chiede l'applicazione del criterio dei costi efficienti.

Prende la parola il consigliere Cialotti, il quale sminuisce la detrazione complessiva applicata dall'Amministrazione sottolineando come l'ammontare complessivo applicato dal Comune per tutte le detrazioni TARI sia veramente esiguo, in quanto la cifra di 5.000 euro non è bilanciata da un impiego effettivo di risorse da parte del Comune. Prosegue infatti Cialotti nella sua analisi, sottolineando come il Comune riguardo alla TARI ha avuto grazie alla chiusura del Lock-down una riduzione dei costi, quindi una minor spesa, in più ha avuto dalla Regione un contributo specifico di 4.500 euro, da cui deriva che sulla partita il Comune non ha assolutamente investito nulla per aiutare i cittadini in difficoltà. Prosegue dimostrando il proprio disappunto e ribadendo come le risorse pubbliche siano state impiegate male, riferendosi in particolare alla ricontrattazione dei mutui che ha portato nell'immediato un risparmio di parte corrente consistente indebitando però in maniera gravosa le future generazioni, proseguendo poi evidenziando come per le consulenze il Comune spenda risorse importanti sommate poi a circa 100.000 euro spesi per l'Unione dei Comuni della Valconca.

Ribatte il Sindaco che i soldi ricevuti sono vincolati alle finalità stabilite, e riguardo all'Unione, il Comune di Saludecio paga le proprie quote similmente a quello che pagano tutti gli altri Enti aderenti.

Interviene l'assessore Di Pasqua a proposito delle riduzioni richieste dalla minoranza il quale precisa che il bilancio deve essere gestito con un "criterio di normalità" riferendosi al fatto che le uscite devono essere controbilanciate dalle entrate assunte in via normale e non straordinaria, pertanto le scelte sono determinate da un criterio di assoluta prudenza e verità.

Dopo il dibattito si prosegue con la trattazione del sotto riportato argomento.

Premesso

- che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2019, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
- che con la Deliberazione G.C. n. 135 del 23/12/2019, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022”, con la quale sono state definitivamente assegnate le risorse relative all'esercizio 2020;
- che con la Deliberazione G.C. n. 7 del 03/02/2020, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione definitivo (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022 ”, con la quale sono state definitivamente assegnate le risorse relative all'esercizio 2020;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 230 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti in particolare:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 62 del 09 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 64 del 11 marzo 2020 il quale ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del

contagio, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 76 del 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo Dpcm;
 - il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Dpcm 22/03/2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 97 del 11 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 108 del 27 aprile 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
 - l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali su indicati, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Dato atto che il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 all'articolo 138 così come convertito nella Legge n.77/2020, abrogando il richiamato articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18/2020, allinea la scadenza dell'approvazione delle tariffe della TARI con il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 portandola al 30/09/2020;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato

dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.09 del 19/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Considerato che:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- in base alla deliberazione Arera n. 158/2020 le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate nella stessa saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e potranno concorreranno a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- come specificato nella nota del 9 giugno 2020 di ATERSIR ed ANCI E.R. (contenente indicazioni operative per i Comuni utili per cercare di dare attuazione alle disposizioni stabilite dalla citata delibera n.158/2020) il quadro normativo risulta estremamente confuso e non è tuttora chiaro quali siano le rispettive competenze e le modalità di finanziamento delle riduzioni che i Comuni andranno ad approvare;

Ritenuto pertanto, in base alle considerazioni espone nel precedente capoverso, di intervenire prevedendo apposite riduzioni della quota variabile delle tariffe Tari per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai sopra citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione ;

Considerato inoltre che:

- i Dpcm governativi sopra citati identificano le attività produttive industriali e commerciali, consentite durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, sulla base del codice Ateco presente in Camera di Commercio;
- la deliberazione Arera n. 158/2020 interviene definendo un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche (identificate da codice Ateco), per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In particolare, le utenze non domestiche destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi:
 - Tab. 1a - attività "chiuse per legge e successivamente riaperte" (periodo 08.03.2020 – 14.04.2020);
 - Tab. 1b - attività "ancora soggette a chiusura" (periodo 08.03.2020 – 17.05.2020);
 - Tab. 2 - attività che "potrebbero risultare sospese", per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli "Enti territorialmente competenti", chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;
 - Tab. 3 - attività "non soggette a sospensione per emergenza" risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda.

Preso atto che per quanto richiamato in premessa e nei limiti di quanto stabilito da ARERA di quanto stabilito dalla normativa vigente, si propone di deliberare le seguenti riduzioni oltre a quelle già previste:

Utenze non domestiche

1. utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, da quantificarsi nella misura del 25% della quota variabile della tariffa (coeff. Kd)

Ritenuto quindi di prevedere l'accesso al beneficio della riduzione della quota variabile Tari 2020 alle utenze non domestiche a seguito di presentazione di apposita autocertificazione da inoltrare entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;

Preso atto che in ogni caso le riduzioni deliberate con il presente atto e riferite alla quota variabile della tariffa, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la quota variabile della tariffa dovuta;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 19/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2019;

Visto il regolamento Tari vigente per l'anno 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000)

Con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Casadei P. e Facondini)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, così come già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 19/03/2019 confermando tutte le disposizioni in essa previste;
- 3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini, nella misura del 5%;
- 6) di approvare le seguenti riduzioni, oltre a quelle già previste

Utenze non domestiche

- A) utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, da quantificarsi nella misura del 25% della quota variabile della tariffa (coeff. Kd);
- 7) di prevedere l'accesso al beneficio della riduzione della quota variabile Tari 2020 alle utenze non domestiche a seguito di presentazione di apposita autocertificazione da inoltrare entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, dalla quale risulti l'effettiva sospensione dell'attività;
- 8) di dare atto che in ogni caso le riduzioni deliberate con il presente atto e riferite alla quota variabile della tariffa, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la quota variabile della tariffa dovuta;

9) tenuto che le minori entrate troveranno copertura ai sensi della vigente normativa;

10) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L 33/2013 e in particolare dall'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione amministrazione trasparente.

Inoltre, con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Casadei P. e Facondini) vista attesa l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminente emissione de ruolo tari,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ALL.A)

				QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		UTENZA			
Uso domestico	1	Un componente	DOMESTICA	0,323716	81,143059
	2	Due componenti	DOMESTICA	0,377669	129,828894
	3	Tre componenti	DOMESTICA	0,416206	146,057506
	4	Quattro componenti	DOMESTICA	0,447036	178,51473
	5	Cinque componenti	DOMESTICA	0,477867	235,314872
	6	Sei o piu' componenti	DOMESTICA	0,500989	275,886401
Uso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	NON DOMESTICA	0,228753	0,605381
	2	Campeggi,distributori carburanti	NON DOMESTICA	0,358829	0,944106
	3	Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA		
	4	Esposizioni,autosaloni	NON DOMESTICA	0,19287	0,511691
	5	Alberghi con ristorazione	NON DOMESTICA	0,596553	1,575433
	6	Alberghi senza ristorazione	NON DOMESTICA	0,408168	1,079597
	7	Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	0,448536	1,180493
	8	Uffici,agenzie	NON DOMESTICA	0,506846	1,340487
	9	Banche,istituti di credito e studi professionali	NON DOMESTICA	0,260151	0,688981
	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	NON DOMESTICA	0,497875	1,314542
	11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	NON DOMESTICA	0,681775	1,794523
	12	Attivita' artigianali tipo botteghe(falegname,idra	NON DOMESTICA	0,466477	1,225176
	13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	NON DOMESTICA	0,520302	1,366432
	14	Attivita' industriali con capannoni di produzione	NON DOMESTICA	0,408168	1,081038
	15	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	NON DOMESTICA	0,488904	1,285715
	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	NON DOMESTICA	2,170915	5,717972
	17	Bar,caffè',pasticceria	NON DOMESTICA	1,632671	4,298207
	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	NON DOMESTICA	1,067516	2,817906
	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	1,170679	3,086004
	20	Ortofrutta,pescherie,fiore e piante	NON DOMESTICA	2,71813	7,166563
	21	Discoteche,night club	NON DOMESTICA	1,632671	4,298207

Parere n. 17/2020

Comune di Saludecio (Provincia di Rimini)

Oggetto: Proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e agevolazioni COVID" - Parere.

Il Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione consiliare n. 44 del 24.11.2018)

Premesso che in data 11.09.2020 è stata trasmessa dal Comune di Saludecio Ufficio Ragioneria, per le vie brevi, tramite email al sottoscritto Revisore dei Conti proposta di deliberazione consiliare il cui oggetto è "Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e agevolazioni COVID";

Che unitamente alla proposta di deliberazione consiliare di che trattasi è stato trasmesso al sottoscritto revisore anche l'allegato alla proposta di deliberazione Sub A "Tariffe Tassa rifiuti" con l'indicazione della determinazione delle tariffe da applicare alle tipologie di utenze uso domestico e non domestico;

Che la suddetta proposta di deliberazione è stata trasmessa, al fine di chiedere il parere all'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di "Tributi locali";


Che la proposta di deliberazione si sostanzia essenzialmente nella riduzione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in ragione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19;

Che l'art. 107 comma 5 del D. L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che prevede che: "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021";

Che pertanto l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del D. L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 permette di confermare per l'anno 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dall'art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 e dall'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Che pertanto il Comune di Saludecio in applicazione della succitata normativa ritiene di confermare le tariffe della tassa rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 9 del 19.03.2019;

Che conseguentemente si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra costi del piano rifiuti anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, mediante ripartizione di tale eventuale differenza fino a tre anni nei piani finanziari inerente la gestione del suddetto servizio, a partire dall'anno 2021;



Che pertanto il Comune di Saludecio in applicazione della succitata normativa ritiene opportuno di accordare riduzioni della quota variabile delle tariffe TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea confermando le tariffe della tassa rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione consiliare n. 9 del 19.03.2019;

Viste le deliberazioni Arera n. 443/2019, n. 57/2020 e n. 158/2020;

Visti i DPCM n. 6 del 23.02.2020 e n. 64 dell'11.03.2020;

Visto l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;


Visti i pareri favorevoli attestante la regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ad oggetto "Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 e agevolazioni COVID".

Li 20.09.2020

Il Revisore dei Conti
(Dr. Mario Venanzi)





Comune di Saludecio

Provincia di Rimini

Relazione dell'Assessore al Bilancio

Consiglio Comunale del 28/09/2020

Buona sera a tutti.

Come sappiamo gli adempimenti che ci accingiamo ad effettuare questa sera, riguardanti il Regolamento e le tariffe della TARI, fino allo scorso anno erano legati ai termini di approvazione del bilancio di previsione stabiliti dal Ministero competente avente vigore dal primo di gennaio.

Per il corrente esercizio inizialmente erano stati svincolati dal bilancio di previsione per poi essere ricondotti alla vecchia normativa, quindi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per quest'anno sono stati stabiliti entro il 30 di settembre 2020.

Quest'anno, poiché siamo in emergenza covid-19, anche il riequilibrio, nonché la salvaguardia, del bilancio il termine del 31 luglio è stato differito al 30 di novembre.

La scelta del legislatore, viene condivisa, in quanto ancora non sappiamo effettivamente le nostre spettanze.

Fino a questo momento sappiamo che ci sono stati assegnati circa € 144.000,00 ed è stato annunciato che molto probabilmente arriveranno altri trasferimenti e purtroppo non sappiamo a quanto ammonteranno, poiché a partire dall'ANCI, quelli già assegnati, vengono ritenuti insufficienti per far fronte alle necessità legate al covid-19.

A tutt'oggi sappiamo che per il 2020 dobbiamo presentare un rendiconto da redigersi in apposito modulo entro il 30 di aprile 2021 per dimostrare come sono stati utilizzati i trasferimenti relativamente al COVID-19.

Successivamente entro il 30 di Giugno il Ministero ci comunicherà l'esito.

Lo Stato potrebbe chiederci di restituire dei fondi se non sono stati utilizzati nell'ambito delle esigenze dovute al covid-19.

Quindi, la gestione del Bilancio deve essere effettuata secondo il criterio di normalità, avendo

cura di isolare l'utilizzo dei trasferimenti nell'ambito del COVID-19.

Ma di questo ne parleremo meglio in sede di riequilibrio, quindi entro il 30 di novembre.

Come ho avuto modo di precisare in altre circostanze ci sono troppe incertezze che minano la gestione del bilancio e non avere la certezza delle entrate diventa una missione difficile.

Occorre prudenza e cercare di non chiudere in disavanzo, perché come sappiamo, se dovesse accadere, questo lo si deve coprire obbligatoriamente negli esercizi successivi, creando qualche problema.

Questa sera verrà sottoposto all'attenzione di questo Consiglio:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RIDUZIONI COVID

Poiché non abbiamo ancora il Piano Economico Finanziario 2020, le tariffe saranno quelle già approvate sulla base del PEF del 2019.

Mentre entro il 31 dicembre 2020 andremo ad approvare il PEF per il 2020.

Sulla base di detto Piano si dovrà provvedere all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del 2020 e quelli del 2019, con la possibilità di ripartirli fino a tre anni a partire dal 2021.

le rate del ruolo tari per l'anno 2020 vengono indicate: il 31 ottobre (1 rata) 30 novembre (2 rata) con eventuale versamento unica soluzione al 31 ottobre 2020;

Sono state disposte riduzioni obbligatorie a tutte quelle imprese che hanno obbligatoriamente chiuso per covid-19 secondo il proprio codice ateco.

Con il nuovo Regolamento si mettono a disposizione dei cittadini nuovi strumenti da utilizzare, nei rapporti con il Comune.

Detti strumenti saranno evidenziati dal Responsabile Finanziario, Dott.ssa Elisa Saioni, alla quale do la parola.

Grazie per l'attenzione.

Saludecio 28 Settembre 2020

L'Assessore al Bilancio

Di Pasqua Dott. Gioacchino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DILVO POLIDORI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. OSCAR BERGNESI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 29-09-20 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 29-09-2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000) decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 29-09-2020 al 14-10-2020.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 28-09-2020**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato